



Regolamento per la concessione di Agevolazioni Tariffarie

(Allegato n.3 al Regolamento del Servizio Idrico Integrato)

Revisione n.05 del 03/02/2012

***Approvato dall'A.A.T.O. n.1 "Toscana Nord"
con deliberazione n.20 del 06/12/2011***

In vigore dal 1° gennaio 2012

[Aggiornamento delle soglie di accesso al beneficio per l'anno 2012]

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di agevolazioni tariffarie per la fornitura del Servizio Idrico Integrato a nuclei familiari che versano in condizioni socio/economiche disagiate, indipendentemente dal numero dei componenti il nucleo familiare.
2. I beneficiari delle agevolazioni tariffarie di cui al comma 1 del presente articolo sono i nuclei familiari residenti nelle Utenze singole o condominiali che appartengono alla tipologia di utilizzo "domestico residente e assimilato a residente".
3. Il parametro di riferimento per accedere alle agevolazione tariffarie è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito ISEE) ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs.109 del 31 marzo 1998, così come integrato e modificato successivamente.

Art. 2 - Soggetti che beneficiano delle agevolazioni

1. Hanno diritto alle agevolazioni di cui al successivo art.6 i nuclei familiari nei quali sia presente l'intestatario del contratto di Utenza con GAIA S.p.A. e che, per l'anno 2012, possiedono i seguenti requisiti:
 - a) di avere un reddito ISEE come riportato nella seguente tabella 1, diversificato in base al numero dei componenti il nucleo familiare;

nucleo familiare	residente in abitazione di <u>proprietà</u> con reddito ISEE pari a	risiedente in abitazione <u>in affitto</u> con reddito ISEE pari a
n. componenti	Euro	Euro
1	19.942	13.840
2	17.030	13.143
3	15.852	12.861
4	15.181	12.701
5	14.735	12.594
più di 5	14.427	12.520

tabella 1

- b) di non possedere un'abitazione classificata nella categoria catastale A/1 (casa signorile), A/7 (villino), A/8 (villa), A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico);
- c) di non possedere più di un'abitazione sul territorio nazionale, fatta eccezione per gli immobili con rendita catastale inferiore o uguale a 258,00 euro.

Art. 3 - Modalità di richiesta delle agevolazioni da parte dell'utente

1. Il nucleo familiare deve presentare al soggetto Gestore GAIA, attraverso i consueti canali messi disposizione dell'Utente per qualsiasi tipo di pratica (posta, sportello, email, ..., ecc.):
 - a) Autocertificazione, mediante apposito modello (vedere Allegato n.1), del fatto di risiedere in un'abitazione di proprietà oppure in affitto, della composizione del nucleo familiare e del proprio patrimonio immobiliare, dichiarando, per quest'ultimo, di non essere proprietario:
 - i. di abitazione classificata nella categoria catastale A/1 (casa signorile), A/7 (villino), A/8 (villa), A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico);
 - ii. di più di un'abitazione sul territorio nazionale, fatta eccezione per gli immobili con rendita catastale inferiore o uguale a 258,00 euro;

- b) Copia della certificazione ISEE predisposta adottando i criteri nazionali;
- c) Copia di un documento di identità.

Art. 4 - Termini di presentazione delle istanze

1. L'istanza per le agevolazioni tariffarie deve essere presentata entro il 30 settembre di ciascun anno e deve riguardare la situazione economica e patrimoniale dell'anno immediatamente precedente a quello di presentazione, pena la mancata concessione o perdita del beneficio alle agevolazioni tariffarie.

Art. 5 – Controllo documentazione presentata e sanzioni

1. GAIA effettua controlli a campione delle istanze presentate dagli Utenti al fine di accertare la veridicità della documentazione consegnata e prevista all'art.3.
2. Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla legge, decadranno le agevolazioni sin dall'origine, per cui l'interessato si costituirà immediatamente debitore nei confronti di GAIA per una somma corrispondente all'agevolazione già erogata, oltre a mora, interessi legali e alla penale prevista all'art.54 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Art. 6 - Misura delle agevolazioni

1. L'agevolazione tariffaria consiste nella riduzione percentuale dell'importo fatturato in bolletta dal soggetto Gestore GAIA per gli importi relativi alla quota fissa e variabile in applicazione dell'articolazione tariffaria vigente al momento del beneficio nella misura percentuale riportata nella tabella 2 seguente:

	nucleo familiare	abitazione di <u>proprietà</u> con reddito ISEE pari o inferiore a	abitazione <u>in affitto</u> con reddito ISEE pari o inferiore
Riduzione 30%	n. componenti	Euro	Euro
	1	19.942	13.840
	2	17.030	13.143
	3	15.852	12.861
	4	15.181	12.701
	5	14.735	12.594
	più di 5	14.427	12.520
Riduzione 50%	1	18.269	12.167
	2	15.357	11.471
	3	14.180	11.188
	4	13.509	11.028
	5	13.062	10.921
	più di 5	12.754	10.847

Tabella 2

Art. 7 - Periodo di validità delle agevolazioni e loro modalità di erogazione

1. Le agevolazioni tariffarie di cui all'art.6 hanno validità annuale e devono essere erogate:
 - a) A partire dalla prima fatturazione emessa nell'anno, qualora il nucleo familiare abbia già beneficiato delle agevolazioni tariffarie nell'anno precedente, in attesa della nuova istanza da presentare entro il termine previsto all'art.4.

In caso di mancata istanza o perdita dei requisiti richiesti, il soggetto Gestore GAIA provvede, in sede di conguaglio di fine anno, a recuperare le somme corrisposte a titolo di agevolazione tariffaria in ciascuna delle bollette emesse in corso d'anno.

b) A partire dalla prima fatturazione utile, qualora il nucleo familiare presenti per la prima volta istanza di agevolazione tariffaria nel termine previsto all'art.4. In sede di conguaglio di fine anno il soggetto Gestore GAIA provvede a corrispondere le agevolazioni tariffarie anche sugli importi delle bollette emesse precedentemente l'acquisizione del beneficio.

2. Qualora si tratti di Utenza condominiale, l'erogazione dell'agevolazione tariffaria viene corrisposta indicando per ogni nucleo familiare l'importo del rimborso, il nominativo e omettendo l'oggetto specifico del rimborso. È cura del singolo nucleo familiare interessato richiedere direttamente all'amministratore del Condominio il rimborso dell'importo.

Art. 8 - Comunicazione dei risultati

1. In caso di rigetto dell'istanza di agevolazione, GAIA comunicherà entro 30 giorni dalla ricezione della medesima il mancato accoglimento. Altrimenti la domanda si riterrà accolta.

Art. 9 – Promozione e diffusione del Regolamento

1. GAIA provvede a dare comunicazione riguardo il presente Regolamento fra le informazioni contenute nelle bollette dei consumi emesse durante l'anno e nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre procede a sviluppare appositi strumenti di comunicazione.

2. GAIA mette a disposizione adeguata documentazione per i Comuni e gli altri soggetti preposti alla certificazione ISEE.

Art. 10 – Finanziamento delle agevolazioni tariffarie

1. Le agevolazioni tariffarie sono finanziate attraverso l'omonimo fondo alimentato dall'articolazione tariffaria e da eventuali conferimenti di risorse aggiuntive da parte dei Comuni dell'ATO.

2. Le risorse massime sono fissate annualmente dall'Autorità di Ambito.

3. Qualora non venisse utilizzato l'intero importo, questo integrerà le risorse dell'anno successivo.

Art. 11 – Insufficienza del fondo per le agevolazioni tariffarie

1. In caso di insufficienza del fondo per le agevolazioni tariffarie, l'Autorità di Ambito, in sede di aggiornamento annuale dell'articolazione tariffaria, provvede a integrarle sulla base del rendiconto del soggetto Gestore GAIA sulle domande presentate, dell'ammontare delle risorse già erogate e di quelle che si stima di erogare nell'anno.

Art. 12 – Aggiornamenti annuali automatici delle soglie di reddito ISEE e loro revisioni

1. Le soglie di reddito previste all'art.2 sono aggiornate annualmente in sede di determinazione dell'articolazione tariffaria al tasso di inflazione programmato risultante dal più recente DPEF.

2. In base alle rilevazioni e alla congruità del fondo per le agevolazioni tariffarie, l'Autorità d'Ambito può rivedere le soglie di reddito ISEE e la misura delle agevolazioni tariffarie in sede di revisione ordinaria della tariffa e del Piano d'Ambito.